

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2002
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001 ⁽²⁾,

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina il 14 e il 15 gennaio 2002 e comunicati alla Commissione il 16 gennaio 2002 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

considerando quanto segue:

- per il 14,648 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per lo 0,575 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina relative al trimestre dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002 e presentate dopo il 16 gennaio 2002 sono respinte. A partire dall'8 aprile 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° giugno 2002 al 31 agosto 2002.

(2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 gennaio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.